



# **Città di La Maddalena**

*Provincia di Olbia Tempio*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### **NUMERO 65 DEL 10 AGOSTO 2012**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO FINANZIARIO 2012-

L'anno 2012 addì 10 del mese di Agosto alle ore nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale, con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Dei componenti il Consiglio Comunale alle ore 11.45 circa, all'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, su un numero di ventuno assegnati e ventuno in carica, risultano presenti n. 18 ed assenti n. 3 come da prospetto che segue:

All'appello risultano :

<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>
Comiti Angelo, <i>Sindaco</i>	Si	Marras Massimiliano	Si
Bargone Andrea	Si	Montella Luca Carlo	Si
Belli Gian Vincenzo	Si	Nieddu Luca	No
Bittu Mauro	Si	Olivieri Pietro Paolo	No
Canu Fabio	Si	Pedroni Gaetano	Si
Carrera Patrizia	Si	Secci Michele	Si
Cataldi Gianluca	Si	Tirotto Pierfranco	Si
Columbano Andrea	No	Tollis Claudio	Si
Di Fraia Sergio	Si	Zanchetta Pietro Francesco	Si
Gallinaro Nicola	Si	Zonca Maria Pia	Si
Guccini Massimiliano	Si		

Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il Consigliere Belli Gian Vincenzo;

Partecipa il Segretario Comunale - Dr.ssa Barbara Pini - con le funzioni previste dall'articolo 97 comma 4, lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presidente conferisce la parola all'Assessore Gallinaro che espone la proposta di deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote Imu che ha sostituito l'Ici per l'anno finanziario 2012. Per la prima casa era 0,4 e 0,6 per la seconda. Si sofferma sulla necessità delle modifiche e all'approvazione dell'aliquota base e ridotta al minimo l'aliquota per la prima casa e come già espresso in Consiglio Comunale. Per la seconda casa si è dovuta aumentare di un punto l'aliquota.

Con i tagli che ci sono stati a livello nazionale si è dovuto procedere con l'aumento; parla poi del conguaglio Imu per la fine dell'anno.

Nonostante l'aumento della rivalutazione il gettito arrivava a quasi 5.000.000 e passa, la metà è stata data allo Stato.

Interviene il consigliere Tollis chiedendo un chiarimento circa la rivalutazione dei valori catastali, se l'intendimento sia quello di mantenere la stessa percentuale di 0,2 o si vuole modificare?

Il consigliere Guccini pone la domanda al Dr. Casu circa i dati relativi agli accertamenti circa le residenze fittizie a La Maddalena. L'assessore disse a suo tempo che si stava procedendo agli accertamenti. La seconda è relativa ad una curiosità: chiede al Dr. Casu quante unità immobiliari sono accatastate al 7 o al 8 cioè in qualità di ville.

Risponde il Dr. Casu con riferimento all'accertamento, è stato fatto in commissione bilancio una proiezione e si sono individuate 250 case che ricadevano in questa situazione; cioè per coloro che hanno richiesto e preso la residenza negli ultimi 10 anni ed hanno ottenuto le agevolazioni i vigili procederanno a fare gli accertamenti. Questo momento estivo è il peggiore in quanto le case sono aperte. Dopo l'estate si procederà. Rassicura che si faranno e verranno sanzionati.

In riferimento al numero della abitazioni afferma che non sono tante. Non sono molte, noi abbiamo 9300 unità immobiliari abitative però saranno poco più di una ventina gli immobili che hanno questo tipo di iscrizione.

Il consigliere Guccini invita a riflettere su questo dato: 20 - 30 ville (si pensi al villaggio Piras) classificate solo come tali a La Maddalena.

Il consigliere Tollis chiede di conoscere dall'assessore se sia valutata l'ipotesi di azzeramento dell'aliquota per quanto riguarda la prima casa. Risponde immediatamente l'assessore Gallinaro che ciò non è possibile.

Il consigliere Montella interviene relativamente alla seconda casa chiedendo se ci siano dei limiti percentuali che vanno rispettati e cosa abbia fatto scaturire quel dato?

L'Assessore Gallinaro risponde che lo scorso anno con l'Ici si aveva un gettito che a consuntivo ha raggiunto 3.300.000 euro. Con le aliquote base., 0,4 e 0,6 si aveva una proiezione di gettito di 2.300.000; nel bilancio c'è già l'aliquota 8,6, nonostante l'aumento di un punto non è stato raggiunto il gettito dello scorso anno. Quindi l'esigenza di aumentare le aliquote è solo finanziaria. Comunica che il comune di La Maddalena è stato uno dei pochissimi che hanno ridotto l'aliquota per la prima casa. E' ovvio che ci sono delle iniquità, a La Maddalena ci sono tanti con la seconda casa, (magari ereditate) ma attualmente si è voluto salvaguardare le famiglie con una casa. Allo 0,2 sarà una percentuale bassissima per la prima casa. L'unica esenzione che era possibile era per la riduzione dell'aliquota per gli anziani. Abbiamo fatto una distinzione per le attività commerciali massacrata per l'aumento. Oltre che l'aumento c'è la rivalutazione. Come affermava il consigliere Guccini bisognerà procedere alla revisione degli estimi catastali.

Ricorda che a La Maddalena risultano accatastate solo n. 2 ville di lusso. Al catasto, conclude, vengono enumerati i vani non i metri quadri quindi la partita è ancora da giocare.

Il consigliere Montella dichiara che la risposta soddisfa in parte quella che è secondo loro una visione politica dell'argomento tassazione.

---

Sulla seconda casa si crea questa sperequazione. Il 90% dei maddalenini o per eredità o altro ha una seconda casa. Se uno vuole fare una politica di sostegno si trova a doversi occupare anche delle seconde case. Non bisogna aumentare la seconda casa per favorire ai turisti la frequentazione del nostro territorio la cui presenza incrementerà nel circuito l'economia. Dichiara di non voler tale tipo di politica ma, ha ragione il consigliere Guccini, quando chiedeva quante ville vi siano nel territorio. Non è equiparabile una casa con piscina, giardino, vista mare , con la seconda casa nel centro storico.

La contrarietà di questo sistema, prosegue, sta nel fatto che è più facile fare un discorso percentuale ma questo è il sistema che hanno tutti ed è il più comodo: non ho le entrate e aumento. Si deve andare a prenderli dove ci sono i soldi non dove non ci sono, altrimenti si finisce per ammazzare l'economia anziché favorirla. Questo è il significato della contrapposizione su una tassa non condivisa dal suo gruppo fin dall'inizio e che così come è stata impostata sposta a beneficio dei possessori della prima casa l'ago della bilancia rispetto a chi ha una seconda casa per motivi non derivanti dalla ricchezza.

Interviene infine il consigliere Tollis che rivolgendosi all'Assessore Gallinaro gli comunica che io prima non ha continuato l'intervento ma la sua era una provocazione. Se l'amministrazione deve decidere di trasferire quelle risorse allo stato perchè obbligata dalla legge, venga reperita da altre entrate che è possibile devolvere in sostituzione dello 0,2 altrimenti non si capisce perchè altre realtà abbiano reperito le risorse da altre parti.

Questo per giungere a dire che non voterò questo tipo di proposta all'ordine del giorno.

Non registrandosi interventi si passa alla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che vede scrutatori i consiglieri Guccini, Marras e Bargone;

Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti n° 16 –

Assenti n°5 (Columbano, Nieddu, Olivieri, Pedroni, Zanchetta)

Voti favorevoli: n° 13 – Comiti, Bargone, Belli, Bittu, Canu, Carrera, Cataldi, Di Fraia, Gallinaro, Marras, Secci, Tiroto, Zonca

Voti contrari : n. 3 Guccini, Montella, Tollis.

---



**ASSESSORATO COMPETENTE: Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio, Trasporti, Portualità e Viabilità- Dr. Nicola Gallinaro.**

**DIREZIONE di riferimento: Dirigente Umane ed Economiche- Dr. Pini Barbara**

**SERVIZIO TRIBUTI : Responsabile di Posizione Organizzativa - Dr. Ettore Antonio Casu**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO FINANZIARIO 2012.**

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

- le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

- altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

-altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
  - il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
  - il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
  - il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
-

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata.
- dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/03/2012 ;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI:

- il decreto del ministero dell'interno in data 20/06/2012 con il quale , è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/08/2012;
  - l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:
    - consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
    - stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria
-

nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

ACCERTATO che l'Amministrazione ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio intende operare come segue :

- aumento dell'0,1% dell'aliquota base di cui all'art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ;
- diminuzione dello 0,2 % dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze dall'art 13, comma 7, del D.L. 201/2011;
- conferma dell'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art 13 , comma 8 del D.L. 201/2011 ;

CONSIDERATO che in ragione della applicazione delle presenti aliquote la previsione di entrata ai fini dell'IMU può essere stimata come segue:

categoria immobili	Base imponibile	Gettito al comune
Abitazioni principali e pertinenze detrazione media 200,00 - immobili cat a n. unità 4.156 - immobili cat c	€ 235.468.310,00	€ 55.736,00 tale importo viene stimato alla luce del fatto che il versamento della prima rata deve essere effettuato ad aliquota base . Alla luce dell'aliquota adottata dal comune però l'intera somma dovrà essere restituita ai contribuenti poiché di fatto non dovuta .
Immobili cat A n. unità 5458	€ 345.343.636,00	€ 1.657.648,00
Immobili cat D unità 110	€ 182.289.291,00	€ 875.388,00
Immobili cat C1 unità 344	€ 35.452.190,00	€ 170.170,00
Immobili cat C2 e C6 unità 1.847	€ 47.972.185,00	€ 230.276,00
Aree edificabili	€ 16.000.000,00	€ 84.800,00
		Tot € 3.074.018,00
-4 % utenti che probabilmente non adempiranno correttamente al versamento dell'imposta	€ 122.960,00	Tot <b>€ 2.951.058,00</b>

VISTO l'art 42 del D.lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria di cui all'art 49 del D.lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. DI MODIFICARE le aliquote dell'imposta municipale propria, stabilite dall'art 13 del D.L. 201/2011 , per l'anno 2012 come segue :

aumento dello 0,1% dell'aliquota base di cui all'art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ;

- diminuzione dello 0,2 % dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze dall'art 13, comma 7, del D.L. 201/2011;
- conferma dell'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art 13 , comma 8 del D.L. 201/2011 ;

2. DI STABILIRE , in tal senso, le aliquote dell'imposta municipale propria come segue :

- aliquota base di cui all'art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 0,86% ;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze dall'art 13, comma 7, del D.L. 201/2011 0,20% ;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art 13 , comma 8 del D.L. 201/2011 0,20%:

L'Assessore  
Dr. Nicola Gallinaro

---



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 92**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO FINANZIARIO 2012-**

## Parere contabile

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/07/2012

Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Barbara Pini

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: favorevole

Data 27/07/2012

Il Responsabile di Settore  
dott. Casu Ettore Antonio





Letto, approvato e sottoscritto.

*IL PRESIDENTE*  
*F.to Belli Gian Vincenzo*

*IL Segretario Comunale*  
*F.to Dr.ssa Barbara Pini*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero di affissione \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

*F.to IL Segretario Comunale*  
*Dr.ssa Barbara Pini*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 10/08/2012.Immediata

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL Segretario Comunale*  
*F.to Dr.ssa Barbara Pini*

---

Copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria

La Maddalena, lì .....